





(RE-E-987) LAVORI DI ADEGUAMENTO
 FUNZIONALE DELL'ARGINATURA MAESTRA DI PO
 IN COMUNE DI BORETTO (RE) PER IL
 CONTRASTO DEI FENOMENI DI FILTRAZIONE
 (CUP: B74H17000280002 CIG: 7520378C3D)
1° LOTTO

PROGETTO ESECUTIVO

00	06/2020	Emissione per commenti	CE	NP	DC
INDICE	DATA	MODIFICHE	DISEGN.	CONTR.	APPROV.
RELAZIONE PAESAGGISTICA					
I PROGETTISTI: Dott. Ing. Denis Cerlini Dott. Ing. Marco Belicchi Dott. Ing. Nicola Pessarelli Dott. Ing. Michele Ferrari GEOLOGIA: Dott. Geol. Carlo Caleffi Dott. Geol. Francesco Cerutti Dott. Ing. Giulia Mainardi			HANNO COLLABORATO: Dott. Ing. Cecilia Benassi Dott. Ing. Daniele Mori ARCHEOLOGIA: Dott. Archeol. Daria Pasini ASPETTI TECNOLOGICI: Dott. Ing. Armando Vanin Dott. Ing. Lorenzo Belicchi		
			ELABORATO: BRTT 31.09		
IL RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO DI PROFESSIONISTI:    			GIUGNO 2020		

INDICE

1. PREMESSA	2
2. NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
2.1 IL PAESAGGIO E LA TUTELA PAESAGGISTICA	3
2.2 LA NORMATIVA REGIONALE	6
2.3 LA RELAZIONE PAESAGGISTICA.....	7
3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA	9
3.1 SINTESI DELLE PROBLEMATICHE.....	9
3.2 TRATTO DI INTERVENTO.....	11
3.3 INTERVENTI DI PROGETTO.....	11
4. OTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO	13
5. RELAZIONE PAESAGGISTICA	14

1. PREMESSA

Con Determina n. 812 del 31.08.2018, l'Agenzia Interregionale per il fiume Po ha aggiudicato definitivamente allo scrivente RTP "Majone&Partners S.r.l. (mandataria), Engeo S.r.l., Studio Majone Ingegneri Associati, Ing. Giulia Mainardi (mandanti)" l'incarico per la progettazione di fattibilità tecnica ed economica, definitiva nonché di progettazione esecutiva di un primo lotto di interventi finanziati dei "*Lavori di adeguamento funzionale dell'arginatura maestra di Po in comune di Boretto (RE) per il contrasto dei fenomeni di filtrazione*".

Il presente progetto Esecutivo degli interventi in epigrafe, predisposto in conformità agli artt. 33÷43 del D.P.R. 207/2010, comprende anche la presente Relazione Paesaggistica in quanto gli interventi ricadono all'interno di aree tutelate per legge e nello specifico in area "*di tutela dei corsi d'acqua*" (ex art. 142 del D.Lgs. n. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio).

La progettazione esecutiva in oggetto riguarda il primo lotto funzionale di interventi, da realizzarsi nell'ambito dei finanziamenti disponibili. In particolare, rispetto agli interventi individuati nel progetto Definitivo, il primo lotto funzionale riguarda un tratto in cui la realizzazione delle opere risulta prioritaria, in virtù delle maggiori problematiche di filtrazione evidenziate anche nel corso degli ultimi eventi di piena del fiume Po, come meglio descritto nella Relazione Generale (*BRTT 31.01*).

2. *NORMATIVA DI RIFERIMENTO*

2.1 *Il paesaggio e la tutela paesaggistica*

Il paesaggio, inteso nel senso più ampio del termine, quale insieme di bellezze naturali e di elementi del patrimonio storico ed artistico, risultato di continue evoluzioni ad opera di azioni naturali ed antropiche, scenario di vicende storiche, è un “bene” di particolare importanza nazionale.

In quanto risultato di continue evoluzioni, il paesaggio non si presenta come un elemento “statico” ma “in continuo divenire”.

La prima legge nazionale che si è posta l'obiettivo di tutelare porzioni di paesaggio attraverso la protezione di bellezze naturali è la legge 1497/1939 (norme sulla protezione delle bellezze naturali), che, discendendo da una concezione formale e storicizzata dell'oggetto paesaggistico, riguarda singoli beni, o bellezze d'insieme, che sono tutelati in quanto rappresentativi di un concetto di paesaggio legato esclusivamente al valore estetico.

Il paesaggio non è quindi l'insieme del visibile ma di esso solo quello che emerge per “bellezza” e che per tanto deve essere tutelato. Ed è proprio la legge 1497/39 che ha introdotto lo strumento del Piano Paesistico Territoriale, anticipando la legge 1150/42, per regolamentare l'utilizzo delle zone di interesse ambientale, per proteggere le bellezze naturali e per difendere particolari aspetti del paesaggio.

Negli anni a seguire ed in particolar modo negli anni '70, il concetto di paesaggio si evolve facendo spazio ad una nuova considerazione per l'ambiente all'interno dei processi di pianificazione e trasformazione del territorio.

La legge 431 dell'8 agosto 1985, conosciuta come "Legge Galasso", varata per bilanciare la controriforma dell'urbanistica ed il rilancio della cementificazione del territorio nazionale, rispose a questa nuova esigenza di pianificazione ambientale, dichiarando meritevoli di tutela intere categorie di beni, alle quali fu così riconosciuto un valore primario rispetto a qualsiasi scelta di trasformazione edilizia ed urbanistica.

La “Legge Galasso” introdusse una sostanziale novità nella concezione di paesaggio e dell'oggetto di tutela, diventano meritevoli di attenzione e di tutela intere categorie di beni territoriali, individuati in base ai loro caratteri oggettivi, in quanto elementi strutturanti la natura del paesaggio. In altre parole, viene meno il concetto di paesaggio inteso solo come insieme degli elementi “visibili” che emergono per “bellezza naturale” divenendo oggetto di tutela le suddette categorie.

Ne deriva pertanto un nuovo concetto di paesaggio: il paesaggio non va più ad identificarsi solo con il “bel paesaggio”, selezionando alcune componenti rispetto alle restanti, ma insieme di quei caratteri complessi che consentono di apprezzarlo come “paesaggio nella sua totalità”. Di fatto viene introdotta un concetto più “complesso” di paesaggio: i caratteri che lo costituiscono e lo definiscono sono determinati da un complesso sistema di relazioni che si sono venute consolidando nel tempo tra gli “oggetti” che costituiscono il paesaggio e l'elettività dell'uomo e degli stessi cicli naturali. Il paesaggio, pertanto, non è solo un elemento da vedere ma anche da studiare per averne una profonda e completa conoscenza.

Con la legge 431/85, alle Regioni fu dato obbligo di predisporre ed adottare un proprio piano paesistico tramite il quale garantire un'efficace disciplina di tutela e valorizzazione e fornire l'occasione per costruire una cultura del territorio. La finalità era quella di arrivare alla definizione di uno strumento di pianificazione che gestisse il paesaggio in maniera programmatica e non episodica o casuale.

In data 8 ottobre del 1997, fu emanata la Legge n. 352 che obbligava il Governo della Repubblica ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della stessa, un decreto legislativo recante un testo unico nel quale fossero riunite e coordinate tutte le disposizioni legislative vigenti in materia di beni culturali e ambientali.

In ossequio alla citata legge seguì il D. Lgs. 29 ottobre 1999, n. 490, Testo Unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, il documento si propose come un vero e proprio strumento normativo unico di salvaguardia e tutela dell'intero patrimonio sia storico-artistico che naturale-paesaggistico. In particolare, al Titolo II venivano elencati tutti i beni paesaggistici e ambientali da sotto-

porre a tutela oltre agli interventi che, ai fini della loro realizzazione, richiedevano il preventivo rilascio del giudizio di compatibilità paesaggistica. Ancora una volta, il Testo Unico sottolineava la necessità dell'adozione di un piano paesistico tramite il quali le Regioni potessero sottoporre a tutela il proprio paesaggio.

L'ultima legge in tema di tutela ambientale è il D. Lgs. 21 gennaio 2004 n. 42 e s.m.i. con il quale è stata nuovamente disciplinata la materia ambientale, prevedendo anche sanzioni sia amministrative che penali.

I beni ambientali sono definiti come "la testimonianza significativa dell'ambiente nei suoi valori naturali e culturali" ed il paesaggio come "una parte omogenea del territorio i cui caratteri derivano dalla natura, dalla storia umana e dalle reciproche interrelazioni". Tra i beni ambientali soggetti a tutela sono ricompresi: le ville, i giardini, i parchi; le bellezze panoramiche; i complessi di cose immobili che compongono un caratteristico aspetto avente valore estetico e tradizionale, i territori costieri compresi in una fascia della profondità di 300 dalla linea di battigia, i fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua, i ghiacciai, i parchi e le riserve nazionali o regionali e i territori di protezione esterna dei parchi, i territori coperti da foreste e boschi, le zone di interesse archeologico; le montagne per la parte eccedente 1.600 metri sul livello del mare per la catena alpina e 1.200 metri sul livello del mare per la catena appenninica e per le isole; i vulcani; le zone di interesse archeologico. In tali aree è vietata la distruzione e l'alterazione delle bellezze naturali, anche se vi è possibilità di intervento ottenendo una autorizzazione da parte dell'ente a cui è demandata la tutela del vincolo.

Le Regioni assicurano che il paesaggio sia adeguatamente tutelato e valorizzato, a tal fine le Regioni sottopongono a specifica normativa d'uso il territorio, approvando piani paesaggistici ovvero piani urbanistico-territoriali con specifica considerazione dei valori paesaggistici concernenti l'intero territorio regionale, entrambi di seguito denominati "piani paesaggistici". Alle Regioni che hanno già adottato un Piano Paesaggistico ai sensi del D. Lgs. 490/99 o in data precedente, il Testo Unico ne richiede l'adeguamento entro 4 anni dalla sua entrata in vigore in ossequio ai nuovi indirizzi di tutela introdotti dallo stesso.

Il nuovo Testo Unico articola il procedimento di autorizzazione paesaggistica cui devono essere sottoposti gli interventi ricadenti negli ambiti di tutela prevedendo, per le Regioni che non avranno adottato il piano paesistico o non l'avranno adeguato alle nuove disposizioni di tutela, un "iter in via transitoria".

2.2 La normativa regionale

La Regione, a cui è trasferita la competenza in materia di pianificazione paesaggistica, sottopone a specifica normativa d'uso e valorizzazione il territorio che comprende i beni vincolati (art.142 del D.lgs 42/2004), attraverso la realizzazione del Piano Territoriale Paesistico Regionale (P.T.P.R.), che ha la finalità di salvaguardare i valori paesaggistici e ambientali, presenti nella realtà territoriale.

Con l'entrata in vigore del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al D. Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i., ma soprattutto a seguito del cambiamento culturale imposto dalla Convenzione europea del paesaggio, aperta alla firma il 20 ottobre 2000 e ratificata dallo Stato italiano con la L. n. 14 del 9 gennaio 2006, la situazione giuridica della tutela del paesaggio ha mutato di prospettiva.

La Convenzione europea sollecita il riconoscimento del valore paesaggistico a tutto il territorio, mentre la normativa statale, ribadendo l'obbligatorietà della pianificazione paesaggistica da parte delle Regioni, ha stabilito che l'elaborazione dei piani paesaggistici deve avvenire in maniera congiunta tra Ministero e Regioni almeno limitatamente ai cosiddetti beni paesaggistici, che diventeranno parte integrante dei Piani territoriali paesistici.

Il 20.10.2014 è stata siglata a Bologna un'intesa istituzionale tra la Regione Emilia-Romagna e la Direzione regionale del MiBACT, finalizzata ad avviare l'aggiornamento del P.T.P.R. entro un anno.

Successivamente, sia in Regione a seguito delle elezioni amministrative, sia nel MiBACT a seguito del D.P.C.M. 29 agosto 2014, n. 171, si è verificato un proces-

so di riorganizzazione che ora può dirsi concluso, e pertanto, in continuità con l'Intesa allora siglata, è stato riconfermato l'impegno delle Parti, oggi rappresentate da soggetti diversi, alla piena condivisione dei contenuti dell'Intesa del 20 ottobre 2014, e alla ferma intenzione di avviare al più presto le attività formali che permettano di pervenire al perfezionamento dell'adeguamento del P.T.P.R.. L'intesa interistituzionale per l'adeguamento del P.T.P.R. è stata sottoscritta il 4 dicembre 2015; il suddetto aggiornamento risulta attualmente in lavorazione, pertanto, ad oggi, si fa riferimento allo strumento vigente (P.T.P.R. adottato nel 1989 ed approvato con D.C.R. 1338 del 28 Gennaio 1993).

2.3 La relazione paesaggistica

I principali riferimenti normativi per la stesura della relazione paesaggistica sono:

- DPCM 12.12.2005 *“Individuazione della documentazione necessaria alla verifica della compatibilità paesaggistica degli interventi proposti, ai sensi dell'articolo 146, comma 3, del Codice dei beni culturali e del paesaggio di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”* che definisce le finalità, i criteri di redazione ed i contenuti della Relazione Paesaggistica quale documento cardine cui le amministrazioni competenti debbano far riferimento per le valutazioni previste al comma 5 dell'art. 146 del citato codice. La Relazione Paesaggistica dovrà contenere gli elementi necessari alla verifica della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento ai contenuti e alle indicazioni del piano paesaggistico ovvero del piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesaggistici. Deve, peraltro, avere specifica autonomia di indagine ed essere corredata da elaborati tecnici preordinati altresì a motivare la qualità dell'intervento anche per ciò che attiene al linguaggio architettonico e formale adottato in relazione al contesto d'intervento.
- D.P.R. n. 31 del 13.02.2017 *“Regolamento recante individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata”*. Esso con l'art. 19 ha abrogato il precedente D.P.R. n. 139 del 09.07.2010 *“Regolamento recante procedimento semplifi-*

cato di autorizzazione paesaggistica per gli interventi di lieve entità, a norma dell'articolo 146, comma 9, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni", norma che stabiliva, tra l'altro, con l'Allegato 1 gli interventi di lieve entità, da realizzarsi su aree o immobili sottoposti alle norme di tutela della parte III del Codice, sempre che comportino un'alterazione dei luoghi o dell'aspetto esteriore degli edifici, assoggettati a procedimento semplificato di autorizzazione paesaggistica.

Il DPR 31/2017, in vigore dal 6 aprile 2017, stabilisce gli interventi non soggetti ad alcuna autorizzazione paesaggistica (Allegato A) e quelli di lieve entità sottoposti ad autorizzazione paesaggistica semplificata che sono interessati da un iter procedurale veloce e snello grazie ai modelli unificati per la presentazione delle istanze (Allegato B).

3. DESCRIZIONE SINTETICA DELL'OPERA

3.1 Sintesi delle problematiche

L'arginatura maestra del F. Po, all'interno del comune di Boretto (RE), in corrispondenza della S.S. n.62 della CISA è stata interessata a più riprese e in tempi diversi, da fenomeni di filtrazione (*piping*) con formazione di fontanazzi (*sand boils*) nelle aree immediatamente a ridosso del rilevato sul lato campagna.

Tra gli anni 1998 e 2001 negli ambiti dei Comuni di Brescello, Boretto, Gualtieri, Guastalla e Luzzara (Reggio Emilia) sono stati realizzati lavori di ringrosso e sopralzo lungo il tratto arginale maestro destro del F. Po, per uno sviluppo di circa 19 km, al fine di realizzare l'adeguamento in quota e sagoma nei confronti della piena di riferimento del PAI individuata dall'Autorità di Bacino del Fiume Po.

I suddetti lavori di rialzo e ringrosso sono stati eseguiti lungo il medesimo tratto arginale dove, nei cinque anni precedenti, era stato inserito, lato fiume, un sistema di diaframmi di tipo plastico di spessore 0,60 m e di profondità 15 - 20 m circa e in tratti vari.

Tra Guastalla e Luzzara le diaframature hanno consentito di limitare e tenere sotto controllo i fenomeni di filtrazione, sia nel corso della piena del 2000, che superò i precedenti record storici del 1951 e del 1994, sia negli eventi successivi. Le opere realizzate dopo le piene del 1994 e del 2000, tra cui ringrossi e diaframmi, hanno dimostrato la loro efficacia, tuttavia si sono evidenziati alcuni punti critici.

In particolare, nel corso delle piene del novembre 2014 e del novembre 2019, i prolungati livelli idrometrici hanno evidenziato in alcuni tratti del Po in Comune di Boretto ancora una volta la pericolosità di infiltrazioni a tergo delle arginature diaframmate, con la formazione di fontanazzi; alcuni di essi, i più pericolosi si sono manifestati dove già in passato avevano fatto la loro comparsa (fontanazzi storici segnalati nelle Tavv. 9-10 dell'Aggiornamento Catasto arginature maestre del fiume Po da foce Tanaro all'incile del Po di Goro dell'AdBPo – Novembre 2004, tra Boretto e Pieve Saliceto (RE), vd. **Figura 1 e Figura 2**).



Figura 1 - Bicchieri di fontanazzo tra Boretto e Pieve di Saliceto . fotografia del 2003 (fonte: documento di indirizzo alla progettazione)



Figura 2 - Bicchieri di fontanazzi storici (cerchi **azzurri**) ed ubicazione fontanazzo del 2014 (cerchio **rosso**) (fonte: documento di indirizzo alla progettazione)

Infatti se da una parte tra Guastalla e Luzzara le diaframature hanno consentito di tenere sotto controllo la piena del 2000 e le successive, in alcuni tratti situati nel territorio del Comune di Boretto si sono evidenziati ancora fenomeni di filtrazione anche in aree dove erano stati realizzati i diaframmi, per cui l'Amministrazione ha ritenuto necessario di procedere con ulteriori verifiche ed indagini geognostiche al fine di avere un quadro conoscitivo di dettaglio che consentisse di poter valutare gli interventi necessari al fine del miglioramento del livello di sicurezza nell'area in oggetto.

3.2 Tratto di intervento

Gli interventi individuati nel presente progetto costituiscono una prima risposta ad un problema che si è verificato essere esteso all'intero tratto arginale compreso tra il ponte di Viadana (sezione 01, inizio tratto di studio) e l'argine golenale immediatamente a monte di Pieve Saliceto (sezione 62, fine tratto di studio).

All'interno di tale tratto arginale è stato poi individuato un segmento più circoscritto, compreso tra le sezioni 39 e 48/49, nel quale sono stati individuati gli interventi previsti dal progetto definitivo.

Nell'ambito della presente progettazione esecutiva, sulla base del finanziamento disponibile e delle problematiche di filtrazione verificatesi nel corso degli ultimi eventi di piena, è stato definito il tratto di intervento di 1° lotto funzionale compreso tra la sezione 45-bis e la chiusura di valle alla sez. 48-bis, completamente all'interno del tratto omogeneo "E", nel quale, sulla base della documentazione reperita, si presume siano presenti i diaframmi plastici di lunghezza 15 m ca., realizzati a partire dal piede arginale lato fiume. (si vedano per maggiori dettagli l'elaborato *BRTT 31.02 – Relazioni tecniche specialistiche* e gli elaborati grafici da *BRTT 3112 a BRTT 3116*).

3.3 Interventi di progetto

Gli interventi di progetto prevedono la realizzazione, lato fiume, di barriere profonde finalizzate a contenere i fenomeni di filtrazione.

La lunghezza dell'intervento è di 187 m e la sezione tipo di intervento è la “2” del progetto definitivo: si prevede di realizzare colonne secanti di Jet-grouting di lunghezza 25.5 m, diametro 1000 mm ed interasse 750 mm, affiancate ai diaframmi plastici esistenti. La sommità della barriera sarà interrotta ad una quota di almeno 50 cm superiore a quella del tetto delle sabbie, mentre la profondità massima sarà posta a -11.20 m s.l.m..

Per maggiori approfondimenti si rimanda all' elaborato *BRTT 31.02 “Relazioni tecniche specialistiche”* e gli elaborati grafici da *BRTT 3112 a BRTT 3117*.

4. OTTEMPERANZA ALLE RICHIESTE DELLA SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO

La Verifica Preventiva dell'Interesse Archeologico (elaborato *BRTT 1.05* del progetto di Fattibilità tecnica ed economica), i cui contenuti sono sintetizzati nella Relazione Generale (*BRTT 31.01*), è stata sottoposta a parere del Ministero per i beni e le attività culturali – Soprintendenza archeologia belle arti e paesaggio per la Città Metropolitana di Bologna e le Province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara. In data 11.09.2019 l'ente si è espresso favorevolmente con propria nota prot. n. 19426. Tale nota è consultabile all'interno della Relazione generale stessa e più in particolare nell'allegato A.

La documentazione archeologica presentata è stata ritenuta completa e senza necessità di integrazioni ed approfondimenti; ravvisando un interesse archeologico medio-basso dell'area è stata attivata la procedura di verifica preventiva dell'interesse archeologico prevista ai commi 8 e ss. dell'art. 25 del D. Lgs 50 2016.

Il potenziale archeologico medio basso assegnato all'area e l'ubicazione dell'intervento in area golenale, ha escluso la necessità di eseguire indagini archeologiche preventive, quali ad esempio saggi esplorativi, ritenendo più speditivo ma altrettanto utile per la tutela prescrivere il controllo in corso d'opera degli scavi.

In fase esecutiva tutti i lavori di movimentazione terra e scavo relativi all'opera finalizzati alla sua realizzazione, dovranno quindi essere eseguiti sotto il controllo di un archeologo che dovrà produrre la documentazione secondo le indicazioni richieste dalla Soprintendenza. Sulla base di questa documentazione (Relazione Archeologica citata nella nota) il funzionario emetterà il parere definitivo.

5. **RELAZIONE PAESAGGISTICA**

Gli interventi oggetto del presente progetto Definitivo ricadono in **Area tutelata** per legge secondo quanto disposto nel **Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42**, Codice dei beni Culturali e del Paesaggio, all'art. 142 – comma c) essendo ubicate in corrispondenza di:

c) fiumi, i torrenti, i corsi d'acqua iscritti negli elenchi previsti dal testo unico delle disposizioni di legge sulle acque ed impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e le relative sponde o piedi degli argini per una fascia di 150 metri ciascuna;

Le opere di cui al presente progetto definitivo, ai sensi del D.P.R. n.31 del 13.02.2017, sono considerate *“Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”*. Difatti tali interventi ricadono nella casistica prevista al **punto A.15 dell'Allegato A “Interventi ed opere in aree vincolate esclusi dall'autorizzazione paesaggistica”** del **D.P.R. n. 31 del 13.02.2017**, che si riporta di seguito:

*A.15. fatte salve le disposizioni di tutela dei beni archeologici nonché le eventuali specifiche prescrizioni paesaggistiche relative alle aree di interesse archeologico di cui all'art. 149, comma 1, lettera m) del Codice, la realizzazione e manutenzione di **interventi nel sottosuolo che non comportino la modifica permanente della morfologia del terreno e che non incidano sugli assetti vegetazionali, quali: volumi completamente interrati senza opere in soprasuolo; condotte forzate e reti irrigue, pozzi ed opere di presa e prelievo da falda senza manufatti emergenti in soprasuolo; impianti geotermici al servizio di singoli edifici; serbatoi, cisterne e manufatti consimili nel sottosuolo; tratti di canalizzazioni, tubazioni o cavi interrati per le reti di distribuzione locale di servizi di pubblico interesse o di fognatura senza realizzazione di nuovi manufatti emergenti in soprasuolo o dal piano di campagna; l'allaccio alle infrastrutture a rete. Nei casi sopraelencati è consentita la realizzazione di pozzetti a raso emergenti dal suolo non oltre i 40 cm;***

In virtù di quanto sopra, gli interventi di cui al presente progetto definitivo **non risultano oggetto di autorizzazione paesaggistica**.

Pertanto non risultano necessari ulteriori approfondimenti sulla materia.